

TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI APPALTO E SUBAPPALTO: NUOVE INFORMAZIONI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Agosto 2010, n. 196 è stata pubblicata la **Legge del 13 agosto 2010, n. 136** recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Tale provvedimento prevede all'articolo 5, titolato "Identificazione degli addetti nei cantieri" che "La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la **data di assunzione** e, in caso di subappalto, la relativa **autorizzazione**. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del **committente**."

LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Come noto, **l'articolo 18, comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/2008**, Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede che il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono "nell'ambito dello svolgimento di attività in **regime di appalto e di subappalto**, munire i **lavoratori** di apposita **tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".

L'articolo 26, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008 prevede che "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il **personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice** deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro."

Parimenti, **l'articolo 21, comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 81/2008** prevede che "I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i **lavoratori autonomi** che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un **luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto**."

L'articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 prevede che "I **lavoratori** di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai **lavoratori autonomi** che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. "

In altre parole, nell'ambito dello svolgimento di attività in **regime di appalto e subappalto** devono essere muniti di **tessera di riconoscimento** sia

- i **lavoratori occupati dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice**;
- i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i **lavoratori autonomi**, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

NUOVI ELEMENTI DA INSERIRE NELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Come già evidenziato in premessa, l'articolo 5 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, integra le disposizioni previste dagli articoli 18 e 21 del TU Sicurezza, D.Lgs n. 81/2008, prevedendo l'inserimento di nuovi elementi nella tessera di riconoscimento.

In particolare, a decorrere dal 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della Legge n. 136/2010, oltre ai dati già presenti sulla tessera di riconoscimento, dovranno essere inseriti i seguenti elementi:

- per i **lavoratori occupati dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice**,
 - la **data di assunzione**, nonché,
 - in caso di **subappalto**, la relativa autorizzazione;
- per i **lavoratori autonomi**, l'indicazione del **committente**.

Pertanto, dal 7 settembre 2010,

- la tessera di riconoscimento della quale l'**impresa appaltatrice o subappaltatrice** deve munire i propri lavoratori deve contenere:
 - le generalità del lavoratore,
 - fotografia del lavoratore,
 - l'indicazione del datore di lavoro,
 - la **data di assunzione**,
 - in caso di subappalto, l'**autorizzazione**;
- la tessera di riconoscimento della quale devono munirsi i **lavoratori autonomi** qualora operino in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere:
 - le proprie generalità,
 - la propria fotografia,
 - l'indicazione del **committente**.

SANZIONI

Si ricorda che per quanto riguarda i **lavoratori occupati dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice** gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento ricadono sia sul datore di lavoro che sul lavoratore stesso.

In particolare:

- il **datore di lavoro e il dirigente**, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore;
 - il **lavoratore**, in caso di violazione dell'articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.
- I **lavoratori autonomi** devono provvedere autonomamente alla predisposizione e all'esibizione della tessera di riconoscimento e gli stessi per la violazione dell'articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro